

N. 80810/10 R.G.A.C.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, XI Sezione civile, in persona del Giudice onorario dott. Filippo Peluso, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 80810/10 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza del 29/03/2018, e vertente

**TRA**

[REDACTED] (c.f. [REDACTED]) elett.te dom.to a Napoli in Via S. Lucia n. 20, presso lo studio dell'Avv. Lucia Vitiello che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;

**ATTORE**

**E**

[REDACTED] (c.f. [REDACTED]) in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.to a [REDACTED] presso lo studio dell' [REDACTED] che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;

**CONVENUTA**

**E**

[REDACTED] (P. [REDACTED]) in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.to a [REDACTED] presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;

**TERZO CHIAMATO IN CAUSA**





Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come "svolgimento del processo".

Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 Cost. che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art. 112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio; purché, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art. 183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poiché nessun potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili. Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste fondamento della adottata decisione, fedelmente riprodotte dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione. Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanze istruttorie ma, in un ordinamento

giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.

Dalla inconfigurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercé l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva.

In fatto ed in sintesi con atto ritualmente notificato l'attore sig. Iorio Francesco ha citato in giudizio la [REDACTED] chiedendo la condanna al pagamento dell'importo di € 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno per inadempimento del contratto di conto corrente intrattenuto con il predetto istituto bancario. Premetteva l'attore che l'istituto bancario aveva portato all'incasso un assegno dell'importo di € 20.000,00 in favore di [REDACTED], con il quale il sig. [REDACTED] non aveva mai intrattenuto alcun rapporto, a fronte di una firma di traenza del tutto difforme dallo "specimen" depositato presso la banca sia per l'aspetto grafologico, sia per la mancata corrispondenza con le proprie generalità.

Si costituiva in giudizio la [REDACTED] che chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della [REDACTED] che aveva negoziato il titolo, e della [REDACTED], che aveva materialmente incassato il titolo, e concludeva in via principale per il rigetto della domanda attorea





Nel caso specifico l'attore ha adempiuto al proprio onere di allegazione indicando l'assegno pagato senza la dovuta verifica della corrispondenza tra la firma di traenza e lo *specimen* depositato presso l'istituto bancario.

La Ctu grafologica redatta dall'Avv. ██████████ depositata il 30/10/2014, che è pienamente condivisibile e che non è stata oggetto di particolari contestazioni, ha accertato che l'assegno bancario in esame reca firma apocrifa.

La consulente ha concluso nel senso che la falsità della sottoscrizione fosse sufficientemente palese e verificabile "*ictu oculi*" da parte della banca che ebbe a pagare l'assegno in quanto la sua apocrifa è stata accertata con un esame di analisi comparativa condotta tra la sottoscrizione in verifica e le autografie del sig. ██████████ da cui è risultata la totale e completa differenza tra le due sottoscrizioni, di cui quella apposta sull'assegno quale firma di traenza reca una sequenza letterale priva di alcuna corrispondenza con il nominativo ██████████

La più recente e condivisibile giurisprudenza (Cass. Civ. 03/05/2016 n. 8731) ha ritenuto che il modello di comportamento del buon banchiere non comporta un inasprimento del concetto di media o normale diligenza ma la commisurazione di quel canone di normalità allo svolgimento professionale dell'attività bancaria e consiste in ciò che si può normalmente pretendere da un esaminatore attento e previdente nell'esercizio di tale professione.

In questa prospettiva i funzionari di banca preposti al pagamento degli assegni non sono tenuti a dotarsi di una solida competenza grafologica, potendosi far loro carico soltanto di non aver rilevato nel titolo pagato difformità morfologiche strutturali della scrittura oppure cancellature visibilmente apparenti o accertabili con media capacità o con normale buon senso e quindi sono tenuti ad adoperare nello svolgimento dei suoi compiti una normale diligenza che deve ritenersi propria dell'attività che svolge.

L'ente creditizio può essere ritenuto pertanto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia

rilevabile *ictu oculi*, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (Cass. Civ., Sez. III, 04/10/2011 n. 20292).

Tali principi corrispondono alla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. I, 23/12/1993 n. 12761) secondo cui la banca trattaria, cui sia presentato per l'incasso un assegno bancario, ha il dovere di pagarlo se l'eventuale irregolarità (falsificazione o alterazione) dei requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale diligenza inerente all'attività bancaria, e che coincide con la diligenza media, non essendo tenuta a predisporre un'attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell'autenticità delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione.

Si può quindi ritenere che, nel caso di specie, sussista la dedotta responsabilità della banca trattaria in quanto la apocrifia della sottoscrizione apposta sul frontespizio dell'assegno era verificabile *ictu oculi* sulla base della media capacità esigibile dal funzionario di banca con il confronto con lo *specimen* depositato presso l'istituto bancario.

Al rapporto contrattuale esistente tra il correntista e la banca trattaria è estranea la banca che ha negoziato l'assegno presentato all'incasso nei confronti della quale opera il c.d. principio della relatività del contratto.

Circa la domanda di manleva azionata da [REDACTED] con la chiamata in causa della [REDACTED], soggetto che ha posto l'assegno all'incasso, deve rilevarsi che la banca trattaria può agire ex art. 2033 c.c. nei confronti di chi, sia esso autore della falsificazione o terzo, abbia posto l'assegno all'incasso in mala fede; inoltre la stessa può agire ai sensi dell'art. 2043 c.c. nei confronti dell'autore della falsificazione che non abbia presentato materialmente l'assegno all'incasso.

Infatti il correntista è privo di legittimazione ad agire per la ripetizione dell'indebito nei confronti del beneficiario dell'assegno con firma apocrifia, in



quanto l'azione compete in via esclusiva alla banca trattaria (Cass. Civ. 29/09/2004 n. 19565).

In pratica, il fatto che la banca abbia addebitato sul conto corrente del proprio cliente il pagamento di un assegno senza la dovuta diligenza nella verifica della firma di traenza, non esclude che la stessa, sebbene tenuta in termini di responsabilità contrattuale nei confronti del proprio cliente, abbia il diritto di ottenere la ripetizione del pagamento non dovuto, seppure in ossequio alle norme che regolano la circolazione dei diritti di credito, o di agire comunque ai sensi dell'art. 2043 c.c..

In riferimento alla circolazione dei titoli di credito in particolare l'art. 1994 c.c. prevede che "chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione".

Tale norma consacra il principio della c.d. autonomia nella circolazione del diritto. Tale principio, ricalcando quello stabilito dall'art. 1153 c.c. in tema di circolazione di beni mobili, assume un'importanza fondamentale in materia di titoli di credito, dato che consente di neutralizzare i rischi derivanti dalla circolazione del credito, *in primis* quello in cui chi trasferisce il credito non sia titolare dello stesso. Il fondamento ed il limite del principio di autonomia nella circolazione del diritto incorporato nel titolo di cui all'art. 1994 c.c. è, tuttavia, costituito dalla buona fede del possessore, che potrà fare valere il diritto risultante dal tenore letterale del titolo, anche in caso di sua illegittima provenienza, solo laddove ignori di ledere l'altrui diritto.

Possono essere quindi due i casi nei quali la banca trattaria può agire nei confronti dei terzi.

Il primo si ha quando l'assegno è posto in pagamento dal soggetto che ha falsificato la firma del traente o da un terzo che sia a conoscenza dell'avvenuta falsificazione. In tale caso, non potendo operare il principio di cui all'art. 1994 c.c., l'incasso dell'assegno integra un indebito oggettivo che legittima la banca trattaria alla ripetizione di quanto pagato.





Il secondo caso si verifica quando l'assegno con la firma di traenza falsa viene posto all'incasso dal possessore in buona fede. In tale caso, stante il principio di autonomia nella circolazione del diritto, il pagamento è dovuto, ma, nondimeno, la banca trattaria può agire in via extracontrattuale nei confronti del terzo che abbia falsificato la firma di traenza o che abbia negoziato consapevolmente un assegno con la firma di traenza falsa.

In entrambi i casi la banca trattaria, sebbene responsabile in via contrattuale nei confronti del correntista, è pienamente legittimata ad agire nei confronti dei terzi che abbiano posto in essere condotte illecite, che le abbiano cagionato un danno.

Se così non fosse, si perverrebbe all'assurdo logico prima ancora che giuridico, per cui gli effetti negativi delle condotte di falsificazione degli assegni ricadrebbero sempre e comunque sulla banca trattaria.

Per poter agire sia ai sensi dell'art. 2033 c.c. che ai sensi dell'art. 2043 c.c. la banca trattaria deve, tuttavia, poter venire a conoscenza di chi ha materialmente posto l'assegno all'incasso. In primo luogo perché quest'ultimo potrebbe essere responsabile ai sensi dell'art. 2033 c.c. e, in secondo luogo, perché solo in tal modo è possibile ricostruire le vicende relative alla circolazione dell'assegno con firma di traenza apocrifa.

In sostanza, l'incasso dell'assegno integra un indebito oggettivo che legittima la banca trattaria alla ripetizione di quanto pagato in due casi: 1) quando l'assegno è posto in pagamento dal soggetto che ha falsificato la firma del traente o 2) quando l'assegno è posto in pagamento dal soggetto che sia a conoscenza dell'avvenuta falsificazione.

Se invece, come nel caso in esame, l'assegno con la firma di traenza apocrifa viene posto all'incasso dal possessore in buona fede, stante il principio di autonomia nella circolazione del diritto, il pagamento è dovuto, ma, nondimeno, la banca trattaria può agire in via extracontrattuale nei confronti del terzo che abbia falsificato la firma di traenza o che abbia negoziato consapevolmente un assegno con la firma di traenza falsa, ipotesi che però



non ricorrono nel caso di specie, essendo risultato provato come la ~~convenuta~~ ~~convenuta~~ fosse in buona fede nel momento in cui portava all'incasso l'assegno (importo dovuto quale corrispettivo per la fornitura di capi di abbigliamento) mentre non è stato accertato il soggetto autore della falsificazione della firma per traenza.

Deve, in conclusione, accogliersi la domanda di parte attrice nei confronti della banca trattaria stante l'inadempimento contrattuale con la condanna al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 20.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, mentre va rigettata la domanda di manleva azionata dallo stesso istituto di credito nei confronti del terzo chiamato in causa.

Le spese del presente giudizio, unitamente a quelle di Ctù nella misura già liquidata, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia (valore medio dello scaglione fino ad € 26.000,00), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base, però, dei nuovi parametri introdotti dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (G.U. n. 77 del 02/04/14) che, anche se sopravvenuto al giudizio dal quale deriva il diritto al compenso, ai sensi dell'art. 28 si applica a tutte le liquidazioni successive.

#### PER QUESTI MOTIVI

il Tribunale di Napoli, XI Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) accoglie la domanda di parte attrice;
- 2) condanna la convenuta ~~convenuta~~ al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 20.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- 3) rigetta ogni altra domanda;
- 4) condanna la convenuta ~~convenuta~~ alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attore che liquida in € 200,00 per spese ed € 4.835,00 per



competenze professionali, oltre spese forfettarie 15%, Iva e Cpa, con attribuzione;

5) condanna la convenuta [redacted] alla rifusione delle spese processuali in favore del terzo chiamato in causa [redacted] Spa che liquida in € 4.835,00 per competenze professionali, oltre spese forfettarie 15%, Iva e Cpa, con attribuzione;

6) pone le spese di Ctù a carico della convenuta [redacted].

Così deciso in Napoli il 06 settembre 2018

Il Giudice  
dott. Filippo Peluso